

Ricorso proposto il 30 agosto 2017 — BEI/Siria**(Causa T-591/17)**

(2017/C 369/48)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti, D. Arts, avvocato e T. Cusworth, solicitor)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Siria al pagamento di tutte le somme ad essa dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 e 9.02 del Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement (accordo di prestito relativo alla fornitura di acqua alla regione di Deir Ez Zor), che comprendono:
 - 404 425,58 euro, ossia la somma ad essa dovuta al 25 agosto 2017, costituita da capitale, interessi e interessi moratori convenzionalmente stabiliti (maturati dalla data di scadenza al 25 agosto 2017);
 - ulteriori interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati al tasso annuo del 3,5 % (350 punti base), sino alla data del pagamento;
 - ogni imposta, tassa, onere e compenso professionale applicabile, maturato dalla data di scadenza sino alla data del pagamento, incluse le spese del presente procedimento;
- in ogni caso, condannare la Siria al pagamento dell'importo dovuto per le rate successive alla data del presente ricorso che la Siria non dovesse pagare, che comprende:
 - il capitale e gli interessi di ciascuna rata;
 - gli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, maturati al tasso annuo del 3,5 % (350 punti base), dalla data di scadenza di ciascuna rata all'effettivo pagamento da parte della Siria;
- condannare la Siria alle spese, conformemente all'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull'inadempimento, da parte della Siria, dei propri obblighi contrattuali, di cui alle clausole 3.01 e 4.01 del Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement, di pagare le rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, e dell'obbligo contrattuale, di cui alla clausola 3.02 del medesimo accordo, di pagare gli interessi moratori convenzionalmente stabiliti, relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Siria è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute in forza delle clausole 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 e 9.02 del Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement.

Ricorso proposto il 5 settembre 2017 — Thun/EUIPO (Figurina di un pesce)**(Causa T-604/17)**

(2017/C 369/49)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Thun SpA (Bolzano, Italia) (rappresentante: B. Giordano, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario –(Figurina di un pesce) — Domanda di registrazione n. 336 805-0059

Decisione impugnata: Decisione della Terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 giugno 2017 nel procedimento R 1680/2016-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- accogliere la richiesta di restitutio in integrum;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'art. 67 del CE n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari.

Ricorso proposto il 6 settembre 2017 — Grupo Bimbo/EUIPO — DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

(Causa T-608/17)

(2017/C 369/50)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Grupo Bimbo, SAB de CV (Messico, Messico) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DF World of Spices GmbH (Dissen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «TAKIS FUEGO» — Domanda di registrazione n. 11 841 087

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 luglio 2017 nel procedimento R 2300/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'interveniente alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
-